



**COMUNE di TEMU'**

*Provincia di Brescia*

Via Roma, 38 CAP 25050 TEMU' - Tel. 0364/906420 – fax 0364/94365 Cod. Fisc. N. 00827800178 – Partita IVA

e-mail: [info@comune.temu.bs.it](mailto:info@comune.temu.bs.it)

[www.comune.temu.bs.it](http://www.comune.temu.bs.it)

## **REGOLAMENTO INCENTIVI**

### **GESTIONE ENTRATE**

*(articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di:
  - a. potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
  - b. disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente effettivamente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario, Ufficio Tributi, dell'ente.

## **Articolo 2 - Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato da una quota pari al 5,00% (cinque per cento) delle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, e relative a:
  - a) riscossioni in conto competenza e/o in conto residui dei tributi IMU, TASI, TARI e SII rinvenienti da operazioni accertamento indipendentemente dall'anno di notifica dei relativi atti, e comprensive di sanzioni ed interessi;
  - b) riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore.
3. Il Fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dovrà essere così suddiviso:
  - il 5 % del fondo di cui al comma 2 sarà destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
  - il 95 % del fondo di cui al comma 2 sarà destinato al trattamento accessorio del personale effettivamente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.
5. In sede di prima applicazione, il Fondo costituito e da prevedere nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024, è costituito dalle riscossioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2023 e rilevabili, se non separatamente contabilizzate, dagli atti dell'ufficio tributi dell'ente.

## **Articolo 3 - Destinazione del Fondo**

1. Le risorse del Fondo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) del presente regolamento avviene, entro il limite di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 e su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, Ufficio Tributi, vengono destinate al trattamento accessorio del personale dipendente effettivamente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario, Ufficio Tributi dell'ente, comunque entro il limite entro il limite del 15,00% del trattamento tabellare annuo del singolo dipendente beneficiario così come di seguito specificato:
  - 40% Responsabile Servizio Finanziario;
  - 40% Istruttore Ufficio Tributi;
  - 20% Istruttore Ufficio Ragioneria;

#### **Articolo 4 - Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo incentivante per il personale sono ripartite tra il personale effettivamente impiegato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
3. La ripartizione del compenso incentivante tra il personale interessato e la relativa liquidazione è disposta dal Segretario comunale entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, in base alla partecipazione dei singoli dipendenti all'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
4. La quota da assegnare ai dipendenti che ai sensi del presente regolamento effettivamente si adoperano, non può superare il 15,00% (quindici per cento) del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Il compenso di cui al presente regolamento è oggetto di contrattazione integrativa decentrata e non è soggetto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e/o non distribuite al personale dipendente, rappresentano economie di spesa del bilancio comunale per l'anno di riferimento e non possono essere riportate all'esercizio successivo.

#### **Articolo 5 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge nonché alle norme contenute nei CC.NN.LL. Funzioni Locali vigenti tempo per tempo.
2. Il presente Regolamento entra in funzione il giorno stesso della sua approvazione.